MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI E DI TRASPORTI

Art. 2

Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualita' del programma urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualita' di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di novanta giorni. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti dalle disposizioni legislative, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Le risultanti disponibilita', per effetto della revoca di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi relativi, rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sara' effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei seguenti parametri: popolazione residente, rete stradale, immatricolazione autoveicoli, superficie territoriale, densita' macchine.

Versione in vigore dal 5 dicembre 1993, non più in vigore dal 3 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 498
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-parcheggi-e-di-trasporti-498-1993/art-2-riassegnazione-di-fondi-per-la-realizzazione-dei-programmi-urbani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it